



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

VISTO, in particolare, l'articolo 44, comma 6-*bis*, del citato decreto n. 148 del 2015, che ha previsto, per le Regioni e le Province Autonome, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa, ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTO il decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha accertato le risorse residue, già assegnate e nella disponibilità delle Regioni, ai sensi dell'art. 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n.148 del 2015;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 5 novembre 2021, di adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL, nell'ambito della riforma M5C1 “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione” del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 6 del 4 luglio 2022, che definisce le modalità di programmazione ed erogazione delle risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del succitato Decreto direttoriale che prevede che l'utilizzo delle risorse può avvenire in “complementarità” con le risorse assegnate alle Regioni ai fini dell'attuazione del Programma GOL, o con previsione di “misure innovative”, rispetto a quelle previste nell'ambito del Programma GOL, fermo restando il riferimento ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e relativa specificazione di cui all'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell'11 gennaio 2018;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0550/23/coord dell'8 marzo 2023 indirizzata all'ANPAL e alla D.G. Ammortizzatori sociali, il Coordinamento Tecnico Lavoro e Formazione delle Regioni, relativamente alla programmazione dell'utilizzo dei Fondi residui di cui all'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015, richiedeva un ampliamento degli interventi finanziabili con i suddetti Fondi, includendo fra gli stessi anche gli interventi di





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

agevolazione/incentivazione delle imprese;

RITENUTO opportuno modificare l'articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale n.6 del 2022 nel senso di ampliare la previsione anche agli interventi di agevolazione/incentivazione delle imprese assunti, come da richiesta delle Regioni;

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso in data 21 maggio 2026.

DECRETA

Art. 1

(Integrazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 6 del 4 luglio 2022)

1. All'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Tra le misure innovative di cui al comma 3, possono altresì essere previsti interventi di agevolazione e incentivazione per i datori di lavoro che procedono all'assunzione di lavoratori beneficiari del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato.

Ulteriori destinazioni della programmazione dei fondi in parola possono prefigurarsi nel finanziamento di misure di agevolazione e di politica attiva nell'ambito di percorsi di apprendistato ai sensi del Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, tra cui:

- a) servizi di accompagnamento al lavoro;
- b) formazione esterna;
- c) formazione interna segnatamente riferita alla figura del tutor aziendale;
- d) certificazione delle competenze nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante;
- e) esperienze di mobilità transnazionale.”

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

